

N. 80/2022



## IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima civile – procedure concorsuali, riunito in Camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - dott. Giuseppe Limitone | Presidente   |
| - dott. Paola Cazzola     | Giudice rel. |
| - dott. Giovanni Genovese | Giudice      |

Vista l'istanza del Curatore del fallimento della società **COSTA CATERING srl - in liquidazione** C.F. 03809290244 con sede in Arcugnano (VI) Via Buzzolati 26/28;

sentito il Giudice Delegato;

rilevato che le circostanze esposte nell'istanza trovano riscontro nella documentazione in atti;

rilevato in particolare che è stata compiuta la liquidazione dell'attivo ex art. 118 n. 3) L.F.;

rilevato che il fallimento vanta un credito fiscale nei confronti dell'Erario, per l'iva maturata nella fase finale della procedura;

ritenuto che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 118 co.2 L.F., nella parte in cui prevede che la chiusura della procedura di fallimento, nel caso in cui al co.1 n.3), non è impedita in caso di pendenza di giudizi e, per analogia, deve ritenersi anche nel caso in cui il fallimento vanti un credito verso l'Amministrazione finanziaria;

P.Q.M.

Visti gli artt. 118 n. 3), 118 co. 2 e 119 L.F.

DICHIARA

la chiusura del fallimento della società **COSTA CATERING S.r.l. in liquidazione**, con sede ad Arcugnano (VI), Via Buzzolati n.26/28, C.F. 03809290244, Fall. n.80/2022, dichiarato con Sentenza n. 88/2022 del 27/10/2022 depositata il 28/10/2022, per riparto e in pendenza di un credito da realizzare nei confronti dell'Erario per l'iva finale di procedura;

RILEVATO

che, per l'art. 118 co. 2 L.F., col decreto di chiusura di cui all'art. 119 L.F. il Tribunale deve dare le disposizioni per il riparto supplementare delle somme che perverranno a seguito del citato rimborso

fiscale;

che rimane assegnato (ex art 553 c.p.c.) ai creditori già ammessi al passivo il credito fiscale sopra indicato rispetto al quale il curatore manterrà la legittimazione all'incasso, come previsto dalla legge;

#### DISPONE

- che il Curatore, per le motivazioni riportate nelle premesse, non provveda alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ma proceda alla chiusura della partita iva;
- che il Curatore provveda a chiedere a rimborso il credito iva di fine procedura essendo legittimato alla riscossione dello stesso;

#### INOLTRE

- il Curatore dovrà mantenere l'indirizzo PEC della procedura per ogni comunicazione;
- dovrà tenere informato il G.D. in ordine all'andamento dell'incasso del credito iva mediante relazioni semestrali, redatte ai sensi dell'art. 33 co. 5 L.F., alle quali dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile, laddove la procedura sia chiusa con accantonamenti sul riparto finale;
- le rinunce ai crediti e le transazioni dovranno essere autorizzate dal G.D. ex art. 118 co. 2 L.F., in luogo del C.D.C. e così ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
- le somme ricavate all'esito del rimborso fiscale saranno depositate sul conto corrente bancario (o sul libretto), intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;
- il Curatore dovrà registrare ogni operazione contabile nell'apposito libro giornale già istituito e provvederà inoltre al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, previa autorizzazione e mandato del G.D., evidenziando l'importo e il dettaglio delle stesse nelle relazioni periodiche semestrali depositate *ut supra* nella Cancelleria fallimentare;
- la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previa informativa al Giudice delegato, almeno sette giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni di urgenza; il G.D. liquiderà i relativi compensi, previa istanza dei medesimi e parere del Curatore;
- ultimate le operazioni il Curatore, previa sua comunicazione ai creditori, depositerà relazione finale (con forma e contenuti analoghi a quelli del rendiconto), con allegata la prova delle comunicazioni effettuate, unitamente a istanza di liquidazione di supplemento di compenso, laddove in esito alla definizione delle menzionate pendenze sia recuperato (o si sia liberato) attivo; ciascun creditore potrà comunque presentare autonoma domanda di rendiconto ex art. 263 c.p.c., avanti al giudice all'uopo competente;
- i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Curatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti, depositati in Cancelleria e vistati dal Giudice delegato e quindi comunicati a tutti gli interessati tramite PEC o fax o raccomandata r.r.; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati quando, decorsi 15 giorni dalla comunicazione, nessun creditore abbia

proposto osservazioni/contestazioni (da indirizzarsi al Curatore, che ne darà comunicazione agli altri creditori e le depositerà in Cancelleria unitamente alla prova della comunicazione ai creditori), mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l'Istituto bancario indicato invierà direttamente agli interessati su richiesta del Curatore, rimettendo al Giudice Delegato l'elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

- effettuati i pagamenti il Curatore provvederà a depositare relazione di avvenuta esecuzione ed esaurimento del proprio incarico;

**MANDA**

Alla Cancelleria per l'espletamento delle formalità di cui all'art. 17 Legge Fallimentare.

Vicenza, 4 aprile 2024

Il Giudice rel

Dott. Paola Cazzola

Il Presidente

Dott. Giuseppe Limitone